



# Documenti e notizie per la storia della caccia nella Contea di Gorizia

Walter Chiesa

*Si va sempre più sviluppando nell'uomo moderno un atteggiamento di pensiero completamente nuovo nei riguardi degli animali — soprattutto di quelli selvatici — il quale deriva dalla presa di coscienza che non solo la fauna in libertà ma l'intera natura è fortemente minacciata da una civiltà in veemente progresso e che è dovere di tutti conservarla.*

*Ambientalisti, animalisti ed «amici della terra» chiedono insistentemente un maggior rispetto per la vita e considerano eticamente inaccettabile l'annientamento ed il dolore procurato, per mero svago, ad altre «volontà di vita», anche se diverse dall'uomo.*

*Crepuscolo della caccia, dunque?*

*In realtà, non si può non ammettere che la caccia è un'attività praticata dall'uomo fin dalla sua comparsa sul pianeta Terra. Essa è nata con l'uomo. Lo stesso impulso venatorio è voluto dalla natura e la caccia, come del resto la spinta verso qualsiasi «conquista» in ogni campo dell'attività umana, corrispondono ad istinti primari dell'uomo. Va tuttavia riconosciuto che le finalità e le modalità della caccia sono andate, e vanno sempre più, mutando nel tempo.*

*In origine la caccia era il solo mezzo di sussistenza per l'uomo, indispensabile per la sua stessa sopravvivenza (il che è vero ancor oggi per talune popolazioni primitive del nostro pianeta). Il comportamento dell'uomo era allora quello di un qualsiasi animale predatore, ben attento a non distruggere le popolazioni delle sue prede e limitato nelle catture allo stretto necessario. Con il mutare dei tempi e degli eventi, l'uomo escogitò o si procurò altri mezzi di sussistenza per cui la caccia perse gradualmente la sua originaria funzione per trasformarsi sempre di più in divertimento. L'uomo della «civiltà dei consumi» non vive in condizioni così drammatiche da poter giustificare certi metodi di caccia dei nostri giorni, derivati solamente da una esagerata passione venatoria.*

*Il cacciatore moderno, il vero cacciatore, sente invece sempre più la sua responsabilità ed i suoi doveri ed è ben conscio del «quando» e «come» uccidere.*

*Le organizzazioni per la protezione della natura, con la collaborazione della biologia, offrono oggi al cacciatore uno strumento con cui egli può addirittura rafforzare la sua posizione e diventare un «amministratore di beni naturali» chiamato a svolgere un ruolo di salvaguardia, di strutturazione e di reintegrazione faunistica in una realtà in continua trasformazione.*



Mosaici romani di Aquileia con raffigurazioni di animali di interesse venatorio (Fototeca L. Crobe).

## Introduzione

L'evoluzione dei modi e delle forme con cui l'attività venatoria venne via via regolata nei secoli passati entro il sia pur limitato territorio della Contea di Gorizia, è un argomento di portata ancora troppo vasta per poter essere trattato compiutamente in un semplice articolo.

In quel che segue mi limiterò quindi al solo apporto di significative notizie e di documenti (per lo più inediti) da utilizzare per un successivo e più completo lavoro sul tema.

Va anche detto che non è possibile trattare con tutto rigore un tale argomento senza aver prima accennato, sia pur brevemente, alle usanze venatorie di alcune di quelle popolazioni che più lungamente hanno vissuto e cacciato sul nostro territorio nei secoli che precedettero la creazione della Contea di Gorizia.

Sappiamo, infatti, che in tutti i territori che appartennero all'impero romano, non vigevano leggi sulla caccia, né vi erano periodi dell'anno in cui essa era vietata.

Il diritto ad esercitare la caccia non era legato al possesso di beni terrieri. I patrizi ed i notabili non possedevano alcun «privilegio di caccia». Questo non era stabilito su base personale, temporale o spaziale e la «zona di caccia» poteva essere di chiunque e di nessuno; la selvaggina era «res nullius». Ciononostante l'arte venatoria era tenuta nel massimo onore e reputata maestra di forza, di ardimento e di valore.

Si poteva esercitare la cosiddetta «grande caccia», in cui la pericolosità di certi animali imponeva la presenza di folti gruppi di cacciatori ben armati e muniti, oppure la cosiddetta «piccola caccia» che comportava consuetudini venatorie assai varie. Purtroppo, fu anche tradizione dell'antica Roma l'allestimento di spettacoli di caccia intesi come veri e propri divertimenti (venationes). Il circo Massimo di Roma fu il luogo preferito per questi svaghi, oggi tanto vergognosi per la nostra sensibilità. Non vanno, di contro, dimenticati gli aspetti religiosi (basti ricordare la dea Artemide e Diana Cacciatrice) ai quali, però, non vanno disgiunti quelli gastronomici e culinari. Infatti, presso i romani «culto e culinaria» figurano spesso associati nel «dopo-caccia», ciò che, del resto, avvenne in ogni epoca e ad ogni livello di civiltà (bibl.5) (1).

Per restare più vicino al territorio isontino, si sa, o comunque si afferma, che l'imperatore Numeriano (morto nel 284 d.C.) soleva portarsi da Aquileia alle nostre zone collinari per praticarvi la caccia (bibl.2). Raffigurazioni di animali oggetto dell'interesse dei cacciatori romani si ritrovano oggi in vari mosaici aquileiesi.

In epoca preromana il nostro territorio (e ci si riferisce in particolare alle località di San Pietro, San Rocco e Staragora) era abitato, o controllato, da popolazioni celtiche. Ebbene, anche presso i Celti gli animali da cacciare erano affidati alla pro-

tezione di divinità femminili nelle quali si confidava per la conservazione delle specie (Epona, la dea dei cavalli si può considerare anch'essa una personificazione della «divinità madre» appartenente a questo contesto) (bibl.5).

Per i Germani la caccia fu una delle più importanti fonti dell'alimentazione, del commercio e del lavoro artigiano.

L'uomo germanico fu fortemente affascinato dalla «bellezza» della selvaggina e nella «trasfigurazione poetica» che egli fece dell'animale, gli attribuì anche un importante ruolo mitico (bibl.5). Ritenendo poi che il colore bianco fosse anche il colore della divinità e dei buoni presagi, ne derivò che l'uccisione, ad esempio, di un camoscio o di un cervo bianco poteva significare la morte a breve termine per il cacciatore.

Non solo tutti i popoli invasori calati a noi dal nord, erano, per loro natura, cacciatori, ma con essi la caccia assunse anche un carattere sempre più «ristretto» e «privilegiato».

I capi goti e longobardi, chiusi nelle loro rocche e nei loro castelli, giunsero ben presto a rivendicare l'esclusiva proprietà di tutto quanto «corre in terra e vola nell'aria».

La plebe venne automaticamente esclusa dal godimento di quella «res nullius» quale da secoli era stata considerata la selvaggina. Al popolo non rimase che la spicciola uccellazione, l'aucupio ed, eventualmente, la rischiosa caccia di frodo.

Il concetto di selvaggina come «cosa di nessuno» è antichissimo e profondamente radicato nelle popolazioni latine, tanto che solamente l'arrivo degli invasori germanici poté soffocarlo, sia pure con una certa gradualità.

Infatti, se l'editto del longobardo Rotari (644 d.C.) non osò ancora abolire totalmente l'antico principio romano, decretò tuttavia la costituzione dei «Gahagia» o «Gehege» (così chiamati nella lingua germanica) che, assimilabili a delle riserve reali di caccia, intaccarono il concetto di «res nullius» che i latini avevano della selvaggina.

Anche al tempo di Carlomagno le riserve nei boschi esistenti nei suoi territori continuarono a proteggere la cacciagione. Di contro, nell'Italia meridionale e nello Stato della Chiesa, il diritto alla caccia sopravvisse, sia pure entro i limiti stabiliti dallo «jus prohibendi» della legislazione romana (bibl.5).

## La caccia nel periodo comitale

Venendo alla Contea di Gorizia, ben sappiamo che presso quei Conti-Sovrani l'audacia nelle imprese guerresche e venatorie era tenuta in grande considerazione. Tornei e partite di caccia, con impiego di cani e falchi, non solo erano assai frequenti, ma anche protetti da un'antica legge longobarda che stabiliva che «non si potesse dare in pegno né sequestrare gli sparvieri, i coltelli e la spada di un gentiluomo» (bibl.3). La caccia fu quindi lo «sport» preferito dai nobili della Contea, sport in cui essi vi spiegavano tutta la loro abilità. In realtà, più che di sport si trattava di un vero e proprio rito facente parte del loro costume guerriero.



Accanto alle spedizioni a cavallo, organizzate per la caccia ai più grossi animali, vi era anche la più elegante caccia con il falcone. Il rapace veniva educato a posare sull'avambraccio del cacciatore e, al fine di preservarne l'equilibrio nervoso nell'attesa di lanciarlo sulla preda, lo si teneva con la testa incappucciata, in modo che non potesse vedere la luce. Un falco ben addestrato costituiva il più bel dono che si potesse fare ad un nobile.



Il conte Enrico II di Gorizia, Vicario Imperiale a Treviso (bibl. 4).

Una medaglia goriziana (di recente conio) raffigura, in un tipico atteggiamento venatorio, il più importante dei dinasti della Contea, il conte Enrico II che fu vicario imperiale a Treviso (1307). Infatti, stando in sella al suo cavallo, egli sorregge con la mano destra inguantata un falco per la caccia (bibl.4).

Anche durante il periodo della decadenza del potere comitale goriziano, quando il conte Leonardo trasferì la sua residenza a Lienz nel Tirolo ed affidò l'amministrazione della Contea ai suoi funzionari, non si af-



Lettera in lingua tedesca da conte Leonardo, spedita da Dobbiaco a Gorizia nell'anno 1461. Nel secolo scorso venne ad essa sovrapposta una scritta esplicativa in lingua latina (Pergamena proveniente dall'archivio dei conti Attems, attualmente di proprietà del dott. G. Cossar di Gorizia).

fievoli affatto l'interesse per la caccia nel nostro territorio.

Una pergamena dell'anno 1461 contenente un breve scritto in lingua tedesca del conte Leonardo ci conferma che questi aveva costantemente a cuore l'attività dei suoi guardacaccia goriziani.

Infatti, dalla località di Toblach (Dobbiaco, l'antica Duplago, ricordata fin dall'anno 827) nella Val Pusteria (possesso dei Conti di Gorizia dal 1271 al 1500), ove allora risiedeva, egli diede incarico al responsabile della fortezza di Gorizia ed amministratore di Rifembergo, di versare senza ulteriori indugi, ai suoi «cacciatori» Matteo e Giovanni (Hans), la somma di cinque gulden (fiorini), ad essi spettante.

Il documento, di proprietà del dott. Giovanni Cossar, proviene dall'archivio dei conti Attems di Gorizia e contiene, sovrascritto, un riassunto esplicativo in lingua latina (peraltro non privo di errori) appostovi, verosimilmente nel secolo scorso, da qualche membro della nobile famiglia gorizia-

na (cfr.fig.). Il documento originale è stato oggetto di interpretazione e di trascrizione in più leggibile forma tedesca, dalla gentile signora Herta Brass Devetak di Gorizia.

Sappiamo inoltre che Paolo Santonino, «scriba» (cancelliere) della curia patriarcale di Aquileia, stese una relazione sulla visita pastorale alle chiese aquileiesi d'oltralpe, compiuta negli anni 1485-1487 dal vescovo di Caorle Pietro Carlo, vicario del patriarca Marco Barbo. Il Santonino ebbe allora occasione di incontrare il conte Leonardo (chiamato il «principe di Gorizia») con la contessa Paola Gonzaga e l'intera corte. Nella sua relazione egli ci dà una preziosa descrizione dell'ultima coppia comitale goriziana ed in particolare del loro comportamento ed abbigliamento. Così viene descritto il commiato del conte di Gorizia dal vescovo-visitatore e dal Santonino stesso quando questi erano ospiti del rev. Domino di Salisburgo nel castello di Lengherg: «... (il conte)... slegato il cavallo con le sue mani, senza l'aiu-

to di un palafreniere e senza usare le staffe montò su un cavallo ben alto; ciò che destò la meraviglia e parve impossibile e sembrerebbe incredibile trattandosi di un uomo di bassa statura e di una certa qual'età: dicono infatti che il principe abbia quasi 50 anni. Se ne andò trionfante con il suo corteo di dodici uomini, dei quali alcuni trattenevano dei falchi altri dei rapacissimi astori. Il principe portava una corta tunica... dagli omeri gli pendeva un corno da caccia». (Codice Vaticano latino 3795, a cura di Giuseppe Vale, Città del Vaticano 1943) (bibl.4).

La morte del conte Leonardo (che segnò anche l'estinzione della sua antichissima casata) indusse la Repubblica di Venezia a rivendicare (quale erede del Patriarcato di Aquileia) la Contea di Gorizia. Questa venne però prontamente occupata dalle truppe austro-asburgiche il 12 aprile dell'anno 1500. Nel 1508, i veneziani riuscirono ad occupare la città di Gorizia e ad espugnare il suo castello, ma nel 1509 dovettero restituire il tutto all'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, una figura di sovrano di rilevantissima, ed insospettata, importanza nella storia della caccia.

La lettera del conte Leonardo di Gorizia trascritta in più leggibile forma tedesca e relativo riassunto in lingua latina (Collezione dott. G. Cossar).

Unserm lieben getrewen Niklassen hinder  
der Vessten unserm phleger zu Raiffenberg

Leonhart von gote... .. en  
Grave ze Gorz ..... ze Tyrol

..... ernst richten mit dir, das du Mattheussen und Han[s] ...  
unsern yagers Leyte ..... noch fünff gulden als yetzunder zu Sankt Jorgetag  
schieerst khomende ..nameleichen ausrichtest und bezalest, wie du uns auff  
unser vergangen geschäfte als auszerichten selbst zugesagt hasst, und ohne  
nun nicht lennger verziehn darinnen, das ist unser ernstliches geschäfte  
und mahnung. Geben zu Toblach am Batag in osster Vortagen Anno 1461.

FAVLEAS MEDICA  
BRUNO COSSAR  
TRICUNUS

Datum in Toblach an Batag die  
Paschtes An. 1461.  
Leonardus Comes Goritiæ commisit  
Nicolao Huter der Vesten Quaestori  
sui Flegaro suo Raiffenbergi ut quatuor  
propter solent quinque Florinos, Nicolao  
et Joanni Venatoribus suis, nec eis  
suisque solutionem protulit —

## Massimiliano I, il grande cacciatore

Mentre ancora nel XIII secolo i delitti riguardanti la caccia venivano puniti con multe in denaro e solo assai di rado con pene corporali, verso il 1500, durante il regno di Massimiliano I d'Asburgo (1459-1519) venne formulato il più assoluto ed aristocratico diritto di sovranità sulla selvaggina, di tutti i tempi. Avvenne cioè che potere sovrano e smodato desiderio di svago diedero origine ad un eccezionale privilegio (Jagdregal), spesso difeso con crudele durezza.

L'imperatore Massimiliano I, espertissimo cacciatore, volle scrivere di suo pugno un libro: «Das haimlich gejaid puech» (Il libro segreto della caccia) con il quale lasciò ai suoi successori svariate informazioni e consigli di carattere venatorio.

Il sovrano arrogava esclusivamente a sé il diritto di sovranità sulla selvaggina. Ogni intromissione nelle re-



Massimiliano I d'Asburgo, il grande Cacciatore. Monumento in piazza della Libertà a Cormons (cartolina edita dall'Assoc. Tabaccai di Cormons - Riproduzione autorizzata).

galie forestali e di caccia era da lui severamente punita. Non si fece nemmeno degli scrupoli nei riguardi del clero, emanando nel 1509 un'ordinanza contro i monaci che non sapevano contenere le loro «brame venatorie» (bibl.5). Nel 1514 fu pubblicato un decreto imperiale che proibiva ai sudditi di aggirarsi nei distretti forestali con armi da fuoco.

Ancora nel 1518, da Innsbruck, Massimiliano impartiva al suo ispettore forestale delle speciali disposizioni sulla conservazione delle foreste e della selvaggina. I suoi divieti colpirono anche nobili, signori e prelati.

Anche se i danni che la numerosa selvaggina (accresciutasi a dismisura) provocò alle campagne dei sudditi, determinarono un qualche ridimensionamento dei privilegi sovrani, fu solamente dopo la sua morte (1519) che il popolo minuto non ebbe più al-

cun ritengo e si abbandonò ad una incredibile strage di selvaggina (bibl.5).

Ferdinando I, successore in Austria di Massimiliano, fu abbastanza intelligente da imporsi dei saggi limiti, ma già l'arciduca Ferdinando II imitò Massimiliano. In ogni caso, ad ogni cambio di sovrano, si ebbe sempre l'emanazione di una nuova ordinanza sulla caccia, che non riuscì però ad evitare abusi ancora più gravi (bibl.5).

### Un privilegio goriziano di caccia del 1548

La Tipografia Paternolli di Gorizia stampò, nel 1947, un opuscolo di 12 pagine, dovuto alla penna di Ranieri Mario Cossàr (bibl.6) ed avente per titolo «Un privilegio goriziano di caccia del 1548». Nell'introduzione, scritta da Giovanni Stecchina,

allora sindaco di Gorizia, si dice che l'imperatore Ferdinando I, per poter far capire ai goriziani le sue ordinanze sulla caccia, anziché in tedesco, dovette farle redigere in lingua italiana, essendo questa la sola lingua da tutti compresa e parlata a Gorizia. Questa affermazione può trovare conferma nel fatto che, se si dovesse considerare valida l'ipotesi contraria, bisognerebbe necessariamente ammettere che i cacciatori di frodo erano (paradossalmente) tutti e solo italiani!

Scrive il Cossàr che fra gli svaghi preferiti dai goriziani andavano allora annoverati la caccia e la pesca e citando, come fonte di informazione, Carlo Morelli di Schönfeld, afferma che: «Il nostro territorio abbondava allora di selvaggina e le nostre acque erano ricche di pesce, onde dilettavansi i patrizi della caccia e della pesca»; e poi ancora: «Esisteva nella biblioteca cesarea di Vienna un manoscritto contenente la descrizione dei fiumi e delle acque che portano pesce nella Contea, compilato nel 1504, per ordine di Massimiliano I, da Wolfgang Hochenleiter, relazione che meriterebbe togliere dall'oblio, ove ancora esistesse».

Nel 1548, il conte Francesco della Torre, goriziano e futuro ambasciatore imperiale, riuscì a strappare all'imperatore Ferdinando I uno speciale privilegio riguardante l'esercizio della caccia nei suoi fondi privati della Castagnavizza e del Prestau, fondi peraltro confinanti con i boschi camerali del Panoviz, scrupolosamente amministrati dal cesareo «Waldmastro», una sorta di ispettore forestale.

Il documento, scoperto dal Cossàr nel 1947 nell'Archivio di Stato di Trieste, non può certo considerarsi inedito, merita tuttavia di venire ripubblicato, se non altro per l'interesse che esso ha per la storia di San Rocco e delle sue zone contermini.

Il testo del documento è il seguente:

*NOI FERDINANDO per l'Iddio Grazia Rè dell'Ungheria et Bohemia, e Carintia, Carniola e Birtenbergia e Conte del Tirolo ecc. Confessiamo pubblicamente con tenor del presente, e facciamo manifesto à cadauno che avendoci il nostro fedel diletto*

Francesco della Torre con umiltà esposto, qualmente egli hà una possessione, over Residenza di Nobile, con un boschetto di Castagnari poco lontano dalla nostra terra di Gorizia, di circuito con li fondi adherenti di mezzo miglia Italiane incirca, et ancor che li Lepri in quel contorno hanno il pascolo et i loro nidi ordinarj nulla di meno cadauno s'ingherisce di prenderli con retti ed altri stromenti ivi sopra i suoi fondi, supplicandoci umilmente a sovenirlo del nostro grazioso Agiuto, acciò la detta Caccia sia in hebita, e che la salvaticina piccola in quel circuito per trastullo di personaggj, forestieri, che ivi alle volte vengono alloggiare sia conservata, alla qual umil dimanda sua abbiamo graziosamente condesceso acciò che anco la nostra salvaticina nel nostro Panavizzo contiguo al Boschetto d'esso della Torre sia maggiormente conservata, e con maturo, e premeditato consiglio abbiamo al suddetto Franc.co della Torre et alli suoi Eredi fatta e data questa grazia et franchisia il che anco il vigor delle presenti facciano manifesto à cadauno mediante l'Autorità nostra Reale ed Archiducale e come Regnanti, Sig.ri e Principi della Provincia. Cioè che nell'avenir esso lui et li suoi Eredi possino nutrir et conservare Lepri et altra salvaticina piccola nel sodetto Bosco Luoco, et fondi adherenti et che nissuno altro possi in quel contorno pigliar nè in modo alcuno cacciar Lepri, ne altro, ma che solamente egli et suoi Eredi possino usare et godere della Caccia di Lepri et Salvaticina piccola in detto Luoco, à loro beneplacito senza impedimento d'alcuno, et senza pregiudizio delle Ragioni et Superiorità, et revocazione nostra; Sopra il che commettiamo seriosamente à tutti e singoli i nostri sudditi et fedeli Ecclesiastici, et Secolari di qual grado e Condizione ch'esse si vogliono, a contener del presente vogliono che pacificamente permettino il detto della Torre, et suoi Eredi appresso questa nostra grazia et franchisia concessali, non aggravandoli punto in contrario, ne ciò permettendo ad altri in qual si voglia modo, per quanto che ogn'uno ha à caro di schivar il gravo castigo, et la grave indignation nostra, et in fede di ciò

abbiamo a posto alle presenti il nostro Regal Sigello.

Datum nella nostra città di Preburg li 24: del Mese di Novembre l'Anno dopo la natività del nostro Sig.re et Redentore 1548.

L.S.

Ad mandatum D.Regis proprium.»

Il contenuto del privilegio venne reso di pubblica ragione il giorno di domenica 12 maggio 1549 mediante un apposito proclama in lingua italiana. L'incarico fu affidato a «Dominicum Percudarium Praeconem Contratae Goritiae legente egregio Domino Bartholomeo Mirana Coadiutore Cancellariae Goritiae, praesentibus Ia.o Barretario, et Michaele Sutore habitantibus Goritiae». Il testo è il seguente:

«Da parte del magnifico Signor Ulvino d'Attimis di Gorizia, et Contado Vice Capitano dignissimo in esecuzione della Regia Commissione et Privilegio concesso per la Sacra Real Maestà Sig.r Sig.r nostro clementissimo al Mag.co Sig.r Francesco Della Torre del quondam Mag.co Sig.r Ioannes: et suoi Descendenti, et Eredi, acciò che nissuno da mo innanzi possa pretender ignorantia.

Col tenor della presente el se notifica, et fa intender a cadauna persona così Ecclesiastica, come Secular, Baroni, Conti, Capitani et Sudditi di qualunque grado, et stato, et digni-

tà esser si voglia, qualmente alli 24. del Mese di Novembre del 1548 la prelibata S.R. M.tà Sig.r. Sig.r nostro Clementissimo con animo ben considerato, buon consiglio, et certa Scientia risguardano alle umil preghiere del prefato Sig.r Francesco, Benignamente gli ha concesso grazia, et franchisia al detto Sig.r Francesco et Eredi, et Descendenti, siccome per lettere di Sua M.tà patente vi ha fatto fede, cioè che lui et li suoi Eredi di quà innanzi possino in lo suo Bosco, et possessione, et fundi contigui et confini al Panaviz, Bosco della Sua S.R. M.tà appresso Gorizia, et pertinenze della sua Stanzia, et Cortivo adjacente allevare Lievori, et altre piccole salvadisine, et nissuno in quel luogo debbia, ne possa con il suo voler pigliar nè Lievori, nè altre Salvadisine piccole con cani, o rede, o altrimenti dannificar ditto suo Bosco, et loco, salvo che lui, et chi el darà licenzia, di pigliargene, goder, et usar detto Luogo, et Bosco, comandano espressamente a tutti li sudditi Spirituali, et Laici, di che grado, stato, et condizione si sia, che abbino a lassar star far pacificamente il prefato Sig.r Francesco, et suoi Eredi, et Successori in quella sua Grazia, et Franchisia, nè con il tenor di quella molestarlo, o gravarlo, nè dannificarlo in detto Bosco et Luogo, nè ad altri consentir, che lo facino in alcun modo per quanto ciascheduno ha a caro di schivar la gra-



Il colle della Castagnavizza e l'antico convento che conserva le spoglie dei reali di Francia, in una immagine dei primi anni del secolo (Collezione Simonelli).



Il Panoviz (antico bosco e riserva di caccia) al tempo della prima guerra mondiale (1915-18). Il suo nome è la corruzione della voce tedesca «Bannholz» (Bosco camerale) (Collezione Simonelli).

ve disgrazia, et castigo della prelibata S.R. M.tà.

Però con Tenor del presente sotto le preditte pene, et altre più particular ad arbitrio nostro da esser date, se saranno trovati disobbedienti, si fa intender, et comanda a tutti, et cadauno così Ecclesiastico, come Secular, et di qualunque grado esser si voglia in virtù del ditto Privilegio, et Franchisia, che nissuno sia ardito cazzar, nè pigliar Levori, ne altre Salvadisine piccole con cani, o con redi, nè con schioppi, o altrimenti in lo Bosco del predetto Sig.r Francesco chiamato loco Castagnedo posto appresso il Bosco del Panaviz, e l'acqua del Corno, nè in li luoghi spettanti al suo Cortivo, overo Prestau, nè impedir, o dannificar detto Bosco tagliando legne, o pascolando, chel non possi in esso nudrir dette Salvadisine piccole, acciocché etiam meglio si possi nel ditto Bosco del Panaviz rellevar le Salvadisine maggior, per la raza della prelibata S.R. M.tà. Però ogn'uno della mala ventura (si guardi)».

Il timore che il taglio della legna ed il pascolo degli animali potessero danneggiare bosco e sottobosco, così da non poter più nutrire a sufficienza la selvaggina, non riguardò solamente quelle proprietà del conte Francesco della Torre ubicate nei pressi di San Rocco, ma anche e soprattutto quelle camerale. Infatti per tale motivo, alle Comunità limitro-

fe che occupavano il distretto del Liaco fino ad Ossecca, fu tolto, nel 1587, l'antico diritto di poter pasturare nel bosco Locca (bibl.8).

### Regolamenti di caccia nel XVII secolo

Ci informa il Cossar (bibl.6) che nell'anno 1605 i proprietari di fondi nella Contea di Gorizia, temendo che altri venissero a predare nelle loro proprietà, chiesero alla Corte Sovrana la concessione di alcuni specifici «privilegi».

Quelli riguardanti la caccia trovarono la loro codificazione più completa nelle «Costituzioni dell'Illustrissimo Contado di Gorizia, prodotte e confermate dal Serenissimo Principe Ferdinando, ecc.» (bibl.9). Le costituzioni contenevano un capitolo che così suonava:

«Delle Cacie et Ucelationi.

Essendo che questa Provincia del nostro Contado di Gorizia sia riempita di molti Nobili, la salute e la vita de' quali è solita d'essere nutrita con li esercitij delle cacie e d'uccellare, comandiamo, e seriosamente comettiamo, che nessuno, il quale non sia Nobile Patritio ò Paesano, ardisca pigliare con reti, lacci, cani, ò schiopi, ò amazare lepri, caprioli, cignali, parnici, catorni, Fasani, ò simili animali selvatici sotto pena di

100 libre di denari, e di perdita delle reti, ed instrumenti; e quello che non avesse con che pagare, sii corporalmente castigato ad arbitrio ò volere del giudice. Mà li Nobili Patritii ò Paesani debano ancor astenersi dal cacciare, ed uccellare gli animali sovradeti con cani, reti, lacci, e schiopi di giorno e di notte, fra li fiumi del Lisonzo e Vipaco, e Liaco, dal primo giorno di quaresima, sino a San Martino in pena di 100 libre di danari da essergli irremissibilmente levata, e dalla perdita delle reti, ed instrumenti di tal effetto. Mà negli altri luoghi del contado possino li medemi Nobili Patritii cacciare ed uccellare à beneplacito, secondo l'antica usanza, astenendosi però dalli campi seminati, e vigne, e ronchi al tempo de' frutti sotto l'istessa pena di 100 libre di danari, e riparamento del danno d'esser causato».

Sappiamo anche che nella seduta del 14 maggio 1627 gli Stati Provinciali goriziani diedero corso alla formazione di un regolamento di caccia. In esso era prevista la assoluta proibizione di cacciare animali selvatici e di catturare pennuti (Federgewildt) nell'arco di tempo che va dal primo giorno di Quaresima al giorno di San Martino. I nobili Francesco Lantieri e Federico d'Attems Gorizia - San Rocco furono nominati sovrintendenti alla caccia mentre un altro nobile fu chiamato ad occuparsi della pesca (bibl. 7).

Il verbale, redatto in lingua tedesca, è stato trascritto (nella parte di specifico interesse) dalla gentile signora Herta Brass Devetak di Gorizia. Il testo è il seguente:

Herr Landtshaubtmann bringt für, dass es hochnotwendig seye mit der Jagd des Gewildts eine Ordnung zu halten und proponiert, dass rathsamb wäre, dass hinfür von ersten Tag der Fasten bis auf St.Martini niemandt Ghaispreth Gewildt pfählen solle, sowohl auch das Federgewildt gänzlich zu fangen verboten sein solle, welches von Herr Lanthieri namentlich gutgeheissen, wozu oberhering versprochen, zu welchem Ende und damit die Ordnung observiert werde, ist Dr. Franciscy von

Landtheri Frh. p. und H. Friedrich v. Athems Görz St. Rocho für Superintendentes, und die Verbrecher zu bestrafen erwält worden. Über die Fischerei ist H. Balthasar Drädi bestellt, damit keine Fische gefangt werden.

È curioso notare che su tredici nomi di nobili goriziani partecipanti alla seduta degli Stati Provinciali del giorno 14 maggio 1627, ben otto furono (significativamente) riportati a verbale con scrittura in caratteri italiani e ciò in un contesto in cui veniva costantemente usata la lingua tedesca (con i relativi caratteri gotici). Gli altri cinque nomi appaiono invece scritti interamente in caratteri gotici. In ogni caso, è ben noto che almeno due di questi ultimi (Neuhaus = de Castronovo, e Landtheri = Lantieri da Bergamo) erano di sicura origine italiana.


### La tesa dei nobili Lantieri e la casa di caccia sulla strada regia

Nell'anno 1656, nel corso di una testimonianza resa da certo Giovanni de Flor di San Rocco, chiamato a deporre in ordine alla estensione di taluni terreni feudali dei nobili d'Orzone ubicati nelle pertinenze di San Rocco (bibl. 10), il testimone così si espresse:

*Signore sì, che sono stati campi tre chiamati Brodez sotto Scuffia per haver inteso à dir d'altri, che sijno stati delle raggioni d'Orzono di presente tenuti et possessi da Georgio, et Giovanni Bosiz, quali confinano à levante il Signore Garzarol, à mezo giorno l'Ill.mi Sig.i de Rabatta, à ponente il Ven: Monasterio di S. Chiara di Gorizia, et alle monti la tesa dell'Ill.mo Sig.r Capit.o di Goritia.*

Veniamo in tal modo ad apprendere dell'esistenza di una tesa ubicata nelle pertinenze di San Rocco, vale a dire di uno spazio di terreno preparato per tendere le reti agli uccelli, ed appartenente addirittura al Capitano della Contea di Gorizia, il nobile Francesco Lantieri (bibl.11) (2).

Nella mappa della Giurisdizione di San Rocco dei baroni Sembler, disegnata nell'anno 1758 dall' i.r. Geometra Andrea Battistig, è possibile riscontrare la presenza di alcuni «cor-




Copia del verbale della seduta degli Stati Provinciali di Gorizia del 14 maggio 1627. In tale riunione venne dato corso alla formazione di un regolamento di caccia (Archivio Storico Provinciale di Gorizia).

pi di terra» particolarmente interessanti dal punto di vista venatorio (cfr.fig.). Troviamo, ad esempio, l'area (B) di cui la «legenda» ci informa che fu «alienata ed assegnata al conte della Torre», forse perché la di lui famiglia, già da secoli, vantava su di essa dei diritti (in particolare di caccia); poi l'area (C) battezzata proprio allora «Rosenthal» (Valdirose), la quale fu «alienata ed assegnata all'illustrissimo Sig. Canonico Baronio»; il bosco Panaviz (F) «posto in contingenza», ed infine l'area (E) «riservata per la caccia Regia e poi alienata solamente per quanto riguarda la caccia».

Lungo la strada regia, che segnava il confine settentrionale della Giurisdizione

di San Rocco, vediamo ancora segnate la prima e la seconda baita, vale a dire due ricoveri (in origine verosimilmente in legno e pietra) destinati ad accogliere ed offrire protezione (specialmente durante le improvvise intemperie) a coloro che praticavano la caccia nei boschi della zona.

Tali rifugi (strutturalmente migliorati ed ampliati) assunsero (specialmente in epoche successive) la funzione di veri e propri locali pubblici o trattorie, molto frequentati dai gitanzi goriziani della domenica (bibl. 12) (cfr.fig.). È assai probabile che, in origine, su queste baite (o almeno sulla prima di esse) esercitassero un certo controllo i nobili giurisdicenti di San Rocco. Sappiamo infatti che il baro-



Nella sovrastante Mappa della Giurisdizione di San Rocco del Barone Sembler (anno 1758) risultano chiaramente segnate sia le zone di caccia che le baite poste lungo la Strada Regia (Archivio Storico Provinciale di Gorizia).

ne Giovanni Andrea Sembler di San Rocco, in una supplica a Maria Teresa d'Asburgo, chiese che gli venissero «... confermati tutti i diritti e le prerogative giurisdizionali di pesca, caccia, privattiva, giudicatura, etc». Il 30

ottobre 1773 segui, infatti, il diploma sovrano (emesso a Vienna in lingua tedesca) che confermò ai nobili Sembler tutti i loro privilegi «...alle Gerichtigkeitkeiten und Vorrechten des Fischens, des Jagd-Privativivi...u.s.w.».

### La Società dei Cavalieri di Diana cacciatrice

Nel 1779 venne fondata dai nobili goriziani conte Antonio Leopoldo d'Attems di Santa Croce, Alfonso Antonio di Porzia e Francesco Antonio di Lantieri, un'associazione per l'esercizio della caccia.

Questa società non ebbe, tuttavia, una lunga durata, dal momento che dopo il 1791 di essa non si hanno più notizie di rilievo.

Scrivendo il Caprin (bibl.3) che «la Società dei cavalieri di Diana Cacciatrice conduceva i suoi membri ad insidiare il selvatico, dando alle partite di caccia un contorno di gran pompa. Gli affiliati vestivano una splendida divisa militare e portavano sul petto una medaglia rappresentante la dea silvestre. Si facevano precedere dai paratori a cavallo in assisa bigia e dalla grossa muta di cani, obbedienti agli uomini del laccio ed ai trombettieri; in coda al teatrale attrupamento, dopo il treno per le prede e la cucina per



Una immagine della trattoria «Alla Baita» di Valdirose (Rosental) dei primi anni di questo secolo (Fototeca Mario Muto).

*l'imbandigione, venivano i servi, i cuochi, gli uomini di staffa, i fanciulli ed i corridori».*

Sia le restrizioni nell'accoglimento di nuovi soci, sia il contributo annuo di ben 6 zecchini d'oro e, soprattutto, lo spirito dei tempi nuovi che stavano rapidamente maturando, affrettarono il processo di dissoluzione di questa, pur gloriosa, società venatoria.

Pare che essa sia stata soppressa da quell'Imperatore (del S.R.I.) Francesco II che si autoproclamò Imperatore d'Austria col nome di Francesco I, nel 1804.

Una pubblicazione del 1945 di R.M. Cossar (bibl. 13) tratta con dovizia di particolari di questa società di nobili cacciatori goriziani, si rinvia perciò ad essa per ogni maggiore ragguaglio.

## **La caccia nei boschi goriziani agli inizi del XIX secolo**

Nel suo libro «Memorie goriziane fino all'anno 1853» Giuseppe Floreano Formentini (bibl. 14) ci informa che, fino all'anno 1848, buona parte delle cacce goriziane erano ancora di esclusiva competenza delle locali Signorie e che solo dopo tale data esse passarono definitivamente alle varie «Comunità» che le diedero in affitto al maggiore offerente per periodi (rinnovabili) di tre anni.

Egli afferma che la caccia nella pianura non era di gran rilievo, mentre ben più ricca e sostanziosa era quella che veniva praticata nell'area del Collio (Quisca, San Floriano, Dobra, etc.), a Cormons, a San Pietro, nella Valle del Vipacco e persino sul Carso. Si andava a caccia di volpi, lepri, pernici, beccacce ed anche di anatre e «mazorini» (germani reali) nelle paludi della Bassa Friulana.

Anche in questo secolo l'attività venatoria fu il diletto ed il passatempo (se non la principale occupazione) della classe nobiliare. I nobili erano soliti prendere in affitto le migliori e più ricche aree di caccia, le quali, nella stagione autunnale, erano largamente battute da numerose comitive di cacciatori impegnati in dilettevoli partite.

Successivamente, nelle lunghe serate invernali, raccolti attorno ai fuochi dei loro caminetti, i nobili cacciatori erano soliti raccontarsi a vicenda le rispettive gesta ed avventure di caccia. Nei boschi erariali, come quello di Tarnova, in cui la caccia era di ragione sovrana, gli impiegati forestali erano soliti organizzare delle partite di caccia al capriolo ed al camoscio, alle quali venivano invitati i loro amici e conoscenti.

A tal proposito può essere interessante seguire, attraverso la lettura di taluni significativi documenti risalenti all'anno 1803 e custoditi nell'Archivio di Stato di Trieste (bibl.15), lo svolgimento di una controversia riguardante la «caccia Waldmastrale» nei boschi del Panoviz, Locca ed annessi.

La controversia ebbe inizio con un «memoriale» di denuncia, inviato il giorno 2 agosto 1803 dal sig. Francesco Olivo di Gorizia all'Eccelso Cesareo Regio Capitaniale Consiglio delle Principate Contee di Gorizia e Gradisca, contro tale Giuseppe Persoglia, arrendatore delle Cacce Waldmastrali di Gorizia. Ebbene, la lettura del documento (oltreché di quelli che seguirono) mostra assai chiaramente che il problema dell'«assenteismo» dei pubblici impiegati e quello delle «colpevoli protezioni» accordate (non certo disinteressatamente) dalle autorità locali a taluni dipendenti, da esse, più o meno «favoriti» e «protetti», non sono dei fatti di costume esclusivi dei nostri giorni, ma — come è dato di constatare — ben presenti anche nell'«ordinata» monarchia asburgica.

Il testo del documento di denuncia è il seguente:

*Eccelso Consiglio!*

*In occasione della licitazione della Cacia Waldmastrale del Bosco Panoviz, Lock ed annessi Comunali, avendomi inteso pria di venire alla licitazione con il Sig. e Giuseppe Persoglia di prenderla in affitto unitamente, vall'a dire in società, come de fatto avendo essa fatta la figura d'arrendatore verso quella corrisponsione che più degli altri fu offerta, ed esso Persoglia fu fatta la locazione. In seguito alla sudetta intelligenza e rispettivo Consorzio, come consorzio ho dato principio e continuato, se-*

*condo le mie circostanze, avvalermi del Beneficio e divertimento di detta Cacia conducendo meco qualche amico senza alcuna immaginabile contraddizione ed opposizione, tutto che, appena ottenuto in arrenda la Cacia sudetta si avesse esso arrendatore Persoglia azardato di darmi una semplice licenza di poter cacciare liberamente soltanto da me solo con un cane da ferma ritenendosi a se la cacia dei cervi, della qual licenza non ho fatto giamai il minimo conto avendo sempre qual consorzio continuato ad avvalermi degli eguali diritti, conducendo meco alla cacia qualche mio amico, come si fa anche da esso Persoglia quasi giornalmente, nel qual incontro, e specialmente avendo osservato, che per ordine medesimo Persoglia si vada cercando l'occasione ed opportunità di levare sulla cacia stessa lo schioppo a me ed agli amici che da me vengono condotti a divertirsi.*

*Per non incontrare dunque irregolari risse ed inconvenienti con un uomo che non ha li convenevoli riguardi, sono costretto rivolgermi a codesto Eccelso Consiglio, affinché venghi dichiarato che ad esso Persoglia non si abbia potuto arrendare le sudette cacie e che per conseguenza quelle s'intendino a me arrendate, per le quali sono pronto soddisfare l'intera corrisponsione stabilita per il beneficio delle medesime e ciò per li seguenti riflessi:*

*1.mo Perché con molteplici Sovrane Risoluzioni è stato inibito assolutamente dar e prendere respective in affitto qualunque cacia a qualsiasi sia officiante ed impiegato in servizio Cesareo Regio o pubblico di qualche superiorità, cosichè essendo esso Persoglia officiante stipendiato dal Civico Magistrato di Gorizia a lui non compete aver l'arrenda di detta Cacia, tanto meno*

*2.do perché la cacia sud.ta lo rende trascurato alle addossategli incombenze di detto magistrato Civico, il che è tanto vero, quanto che*

*3.zo di raro si vede in Off.o Civico nel quale non comparisce, occupandosi tutto il dì alla Cacia, di maniera che non solo trascura, e non interviene all'Off.o Civico, ma d'avvan-*

taggio avendo egli l'incombenza d'esigere diverse tasse d'agravj pubblici dovute al Sovrano non lasciandosi vedere in Off. o li contribuenti venendo a pagarle e non trovandolo al tempo stabilito vengono indi per mancanza del seguito pagamento condannati alla pena dell'esecuzione innocentemente, ragioni delle quali quest' Eccelso Consiglio può venire assicurato dal Civico Magistrato stesso, in forza delle quali supplico gli venghi levata l'arrenda delle Cacie sud.te ed a me qual consozio aggiudicata come spero.

Gorizia, 2 marzo 1803

Francesco Olivo

In seguito alla richiesta di precisazioni che il Capitaniale Consiglio rivolse al Magistrato Civico (Municipio) di Gorizia, il borgomastro (podestà) Gio. Batta Della Zotta, inviò la seguente risposta:

*Eccelso Cesareo Regio Capitaniale Consiglio*

Con decreto dd.a 2 e ricev. 14 corr. N 1514/239 è stato incaricato questo Magistrato di dover informare

1.- Se Giuseppe Persoglia sia cittadino

2.- Se di tal nome esistono altri cittadini

3.- Se lo stesso sia impiegato presso questo Magistrato, e quali siano le incombenze a lui precisamente adossate

4.- Se sia assiduo e puntuale nel suo impiego e finalmente

5.- Se il medesimo abbia qualche Caccia in affitto e quale.

Il quale incarico ora adempiendosi si apporta

Ad 1.um Il Sopranominato Giuseppe Persoglia è figlio del Sig. Luca Persoglia cittadino di quella città.

Ad 2.um Sotto tal nome non vi è alcun altro cittadino.

Ad 3.tium Il medesimo Giuseppe Persoglia è impiegato presso que-

sto Mag.to in qualità di 2.do Cancellista e di 2.do Contratore al dazio della Spina, ed inoltre è incaricato della riscossione delle restanze degli agravj Civici;

Ad 4.um Egli è abile e capace per adempiere tanto le sue incombenze annesse al suo ufficio, come pure ogni altra incombenza straordinaria di cui più volte è stato incaricato, ma alle volte è stato a voce ed in iscritto avvertito per essere stato trovato trascurato nell'adempimento dei suoi obblighi;

Ad 5.um Lo stesso Persoglia ha preso in affitto dal C.R. Ufficio Waldmastrale in compagnia di altre persone la Caccia nel Bosco Panavitz e luoghi annessi vicini a questo, med.te Contratto d.d.a 17 aprile 1801, stato confermato da questo Eccelso Consiglio con decreto d.d.a 22 Xbre dello stesso anno ut sub a e sopra vocale ricerca di questo Magistrato si ha dichiarato che per meglio attendere alle sue incombenze ha cesso ad altra persona ogni suo diritto relativo alla Caccia conseguito col sucitato contratto.

Tanto si avvanza in adempimento di quanto è stato ingiunto col sucitato Decreto del 2 corr.

Gorizia 16 aprile 1803

Gio. Batta Della Zotta  
Borgomastro

A tale lettera il Borgomastro allegò la copia del contratto stipulato con il Sig. Persoglia in data 17 aprile 1801 ed approvato dal Capitaniale Consiglio il 12 novembre dello stesso anno.

Il testo è il seguente:

Essendo in seguito a Rescritto dell'Ecc.o Ces.o Reg.o Cap.tle Consiglio 9 agosto 1800 N 3166 tenuto presso l'unito Cesareo Regio Ufficio Waldmastrale e Pagatorale la nuova Lizitazione della Caccia dei Boschi Regi di Gorizia e Gradisca, e apparendo Giuseppe Persoglia nel Protocollo tenuto sopra la med. 30 marzo anno corr. qual più offerente per la caccia Camerale di Gorizia ad esclu-

sione di quella di Ternova, con f. 65 dico sessantacinque allemani all'anno; così si divenne tra il sopradetto Ufficio in nome dell'Ecc.a Bancalità e esso Persoglia alla Stipulazione del seguente contratto, per forma del quale

1.mo Il Cesareo Regio Ufficio Waldmastrale nomine quo supra da e concede in arrenda al qui presente e accettante Giuseppe Persoglia la caccia Regia de Boschi aerariali di Gorizia, esclusa quella di Ternova;

2.do Tale arrenda, avrà la sua durata per anni tre consecutivi, intendendosi principiarla col dì 1.mo Aprile 1801 e terminerà col ultimo Marzo 1804;

3.zo Il predetto arrendatore s'obbliga a pagare per l'arrenda sud.a annualmente alla Cassa Waldmastrale f. 65 dico fiorini sessantacinque allemani e questo pagamento s'obbliga effettuarlo il primo anno tosto che s'avrà ottenuto la superiore ratifica del presente Contratto, rispetto al secondo anno di pontualmente effettuarlo nel giorno 1.mo Aprile 1802, e così rispetto al terzo e ultimo anno nel giorno 1.mo Aprile 1803 tanto infalantemente, quantoché in caso diverso sarà libero all'Ecc.a Camera di passare ad una nuova Licitazione d'essa arrenda a rischio spese d'esso arrendatore, come ciò sta espresso nel Art. 9.no dell'Avviso annesso sub. A.;

4.to L'arrendatore sarà tenuto ad esatamente osservare tutti li punti e le condizioni espote nel sudetto Avviso che di consenso d'esso Arrendatore si devono intendere inserti di parola in parola nel presente Contratto, come punti, condizioni, e patti costituenti la di lui sostanza, senza di che esso non potrà avvalersi della caccia accordatagli, ma sarà anzi lo stesso responsabile per ogni e qualunque trasgressione e pregiudizio, che indi fosse per risultare.

Tanto restò tra le sudette parti /: salva sempre la ratifica dell'Eccelso Cap.tle Consiglio :/ con ottima fede convenuto e accordato, remota ogni eccezione in contrario. In prova di che si sono del presente fatti

due consimili esemplari tutti sottoscritti da entrambe le parti alla presenza de sottonotati testimonj.

Gorizia, li 17 Aprile 1801

Ant. de Buglioni  
Filippo Gagliani

Giuseppe Persoglia  
Marco Miani fui presente alla sottoscrizione del Sig. Persoglia,  
Pietro ... fui presente alla sottoscrizione

Resta confermato, ed approvato il presente Contratto venendo a tal fine corroborato col presente nostro decreto dal Cesareo Regio Capitaniale Consiglio dell'Unite Contee di Gorizia e Gradisca.

Gorizia li 12 X. bre 1801

In assenza di S.E. Sig. re C. o Governatore

f.to:

Girolamo barone de Buffa

Non disponiamo di altri documenti che ci possano far conoscere la conclusione della vertenza fra il Persoglia, il Magistrato Civico di Gorizia ed il C.R. Capitaniale Consiglio delle Principate Contee di Gorizia e Gradisca; è tuttavia verosimile che l'aver ceduto ad altri ogni suo diritto di caccia nel bosco Panoviz, abbia consentito al Persoglia di evitare possibili sanzioni nei suoi confronti.

## La caccia nella seconda metà del secolo XIX

Nella seconda metà del secolo XIX assistiamo nell'Impero austriaco, ad un crescente sviluppo dell'attività legislativa in tema di caccia. Il periodo in questione coincide praticamente con quello del regno dell'imperatore Francesco Giuseppe e si estende perciò fino ai primi anni del secolo successivo.

Si va dalla Patente Sovrana del 7 marzo 1849 (e dall'Ordinanza del Ministero degli Interni del 15 dicembre 1852) redatta in lingua tedesca, stampata a Vienna e valida per tutti i «Kronländer» (Province austriache), fino alla legge del 7 gennaio 1911 (ultima in nostro possesso), redatta in

lingua italiana e specificatamente valida per la Principesca Contea di Gorizia e Gradisca. Si tratta di un complesso di leggi che via via andarono a coprire crescenti settori connessi all'attività venatoria come, ad esempio, i territori di caccia, gli appalti delle cacce comunali, le norme di polizia, le licenze di caccia, la tutela della selvaggina (distinta fra «selvaggina da pelo» e «selvaggina da piuma»), i danni causati dalla selvaggina e dai cacciatori ed, infine, i certificati di origine della selvaggina stessa (detti «polizze di provenienza»).

Di particolare interesse sono le leggi 30 aprile 1870 e 11 settembre 1892, valide per la Principesca Contea di Gorizia e Gradisca, le quali recano in appendice degli elenchi di uccelli indicati non solo con i loro nomi in lingua italiana, ma anche in friulano.

È dato, tuttavia, di constatare che fino all'anno 1866 le leggi austriache sulla caccia non erano ancora così complete e particolareggiate da non poter dare luogo ad incertezze interpretative come quelle che, nella nostra Contea, furono abilmente sfruttate dal Sig. Rodolfo conte d'Attems, arrendatore delle cacce di Staragora e Rosenthal (Valdirose) per poter negare, o dilazionare, i dovuti indennizzi ad una ventina di proprietari di fondi danneggiati dai caprioli dei boschi protetti.

È interessante seguire, attraverso la lettura dei documenti che seguono (bibl.16), l'andamento della controversia sorta fra i proprietari dei fondi, il conte Attems, il podestà di Gorizia e quello di San Pietro, notando, fra l'altro, come nella Podesteria di San Pietro (località oggi appartenente alla Repubblica Slovena), la lingua italiana fosse allora di uso corrente.

I documenti sono i seguenti:

Al S. Rodolfo Conte Attems  
per la sua dichiarazione entro giorni tre.

Municipio di Gorizia  
15 febbraio 1866  
Il Podestà

firma illeggibile

All'Incl. i.r. Ufficio Forestale  
Qui.

Nota. (N.564)

Alcuni possidenti dei Comuni Catastrali di Staragora e Rosenthal domandavano a quest'ufficio che sia vietato al S. Rod. Conte Attems arrendatore della Caccia di questi due Comuni di tenervi dei caprioli, a motivo che fanno danni rilevanti alle circostanti campagne, ritenendosi per fermo che i caprioli passano anche nelle cacce di S. Pietro.

Dalle rilevazioni fatte risulta che l'arrendatore, trovati nella caccia alcuni caprioli nel 1863, li risparmiò, sicché ora ce ne sarà una quindicina.

L'arrendatore sin qui usò del suo diritto, permettendo la legge all'arrendatore di mantenere la selvaggina, ad eccezione del cinghiale.

Vorrebbsi ora sapere dalla gentilezza di quest'Incl. i.r. Ufficio che mediante i guardiani (del bosco erariale) sarà a piena conoscenza della cosa, se i caprioli si trovano nel numero rilevato e se cagionarono finora dei danni (nel bosco erariale).

Inoltre desidererebbe sapere lo scrivente, se la natura dei terreni dei Comuni Catastrali di Staragora e Rosenthal sia contraria o meno alla tenuta del capriolo, ammesso sempre un numero proporzionato.

12/4/66

firma illeggibile

Cons.

All'Onorevole Podestaria  
St. Pietro

Dall'Ufficio Podestarile di San Pietro seguì la seguente lettera per il Municipio di Gorizia:

Inclito Municipio  
Gorizia.

Interpellate le guardie in seguito alla nota 12 aprile N.564 con cui si ricerca se o meno rechino danno alle foreste e campagne addiacenti i caprioli che l'arrendatore della caccia di Staragora anziché ucciderli amerebbe veder aumentato il loro numero, il guardiano della Comune di Vogherasca dichiarò portarsi non di rado detti caprioli in numero considerevole nei boschi e negli ronchi di detta Comune lasciando ovunque tracce non indifferenti di devastazione.

*E la guardia campestre di S. Pietro disse di non accorgersi ancora in quest'anno della loro esistenza, ricordarsi però di avere osservato l'anno decorso gravi guasti cagionati dai caprioli.*

*Anche i comunisti (3) di S. Andrea quali tengono delle particelle comunali di pertinenza di Staragora portarono replicate volte delle lagnanze in quanto ai danni che cagionano i Caprioli ed anzi si stava per avanzare reclami in detto riguardo.*

*Ritenute dunque le deposizioni delle guardie campestri e prese in considerazione le lagnanze dei Comunisti di St. Andrea non si può convenire nella massima dell'arrendatore della caccia di voler vedere aumentato il numero dei caprioli, fallace sembrando il principio che egli abbia il diritto di aumentare la selvaggina a spese e con danno altrui, mentre anzi consta che sarebbe tenuto al risarcimento dei danni cagionati dalla selvaggina ove per sua incuria non venisse uccisa.*

*In vista delle cose esposte questa Podesteria sarebbe del parere che non si dovesse permettere al Sig. Conte Attems di lasciar aumentare il numero dei caprioli che qui non si può precisare ma che però dev'essere abbastanza forte, dacché da motivo a tanti lagni.*

*Dalla Podesteria di S. Pietro  
il 23 aprile 1866*

*il podestà  
firma illeggibile*

*Al Municipio di Gorizia pervennero anche le seguenti controdeduzioni da parte del conte Rodolfo d'Attems:*

*All'Inclito Municipio  
Gorizia*

*Rimostrazione*

*di Rudolfo Conte Attems arrendatore della caccia di Staragora, contro il decreto 10 settembre 1866 N. 2731 che gli ordina il pagamento entro giorni otto di varie somme in causa danni pretesamente recati dal selvaggiume e le spese alla commissione.*

*Inclito Municipio !*

*In esito finale dell'istanza pres. 20 Agosto p.p. N. 2589 dei vari consorti pretesamente danneggiati dal selvaggiume nella loro proprietà campestre nel territorio della caccia di Staragora, venne in base al protocollo di rilevazione e stima ad 25 e 27 detto mese, ingiunto col decreto 10 settembre a.c. N. 2733 al sottoscritto arrendatore di pagare a titolo di risarcimento entro giorni otto ai singoli consorti le somme nel decreto medesimo indicate e di versare entro lo stesso termine a codest'Ufficio le spese della Commissione liquidate in f. 12.*

*Premettendo il sottoscritto di esser intervenuto alla rilevazione commissionale, semplicemente per esservi presente e per la custodia del proprio interesse, senza minimamente aver riconosciuto il fatto del danno, senza averlo ammesso siccome derivante dal selvaggiume, senza pure aver acconsentito alla valutazione dello stesso ed accordato un qualsiasi risarcimento, ritiene egli che il rilascio del detto ordine di pagamento non stava nella competenza di quest'Inclito Municipio, e non sia giustificato dalle vigenti leggi di caccia.*

*Il § 11 della S.P. 7 Marzo 1849 riconosce il diritto dei proprietari di fondi al risarcimento dei danni derivanti dal selvaggiume ed in genere dalla caccia, ma anziché stabilire il modo di farli valere /: dessen Geltendmachung /: li rimette alle norme già sussistenti.*

*Ed il § 12 dichiara in pieno vigore le norme già esistenti in quanto la patente medesima non si trovi colle stesse in contraddizione — locché certamente nel caso nostro — non può aver luogo dal momento che la patente non stabilisce nuove ed altre norme. Le anteriori prescrizioni e discipline in casi di caccia sono ben numerose, neppure tutte raccolte nella vecchia patente, e tutte quelle che non stanno in contraddizione colle leggi del 7 Marzo 1849 e 15 Dicembre 1852 furono repubblicate dalla Luogotenenza dell'Austria Inferiore col dispaccio 27 Dicembre 1852 col'avvertimento della stretta loro osservanza.*

*Noi non abbiamo altra e migliore*

*raccolta e quindi a quella repubblicazione ricorrendo, vi troviamo il § 17 che così suona: Der Grundbesitzer hat das Recht, die unverzügliche Vergütung aller Wildschäden, sie mögen in den Jagdbezirken an Feldfrüchten, Weingärten oder Obstbäumen geschehen sein, zu verlangen und so ferne seine Ansprüche nicht im gütlichen Wege unter allfälliger Vermittlung des Gemeindevorstandes befriediget werden sollten, dieselben bei dem kompetenten Bezirks-Gerichte geltend zu machen.*

*Che se una tale norma vige nei paesi ove i danni portati dai cervi, capriuoli, cinghiali, orsi e simili autorità forestali sono giornalieri ed ingenti, dovrà tanto più esser osservata nelle nostre regioni ove per tutte le misere lepri di un territorio bastano pochi cavolo verza.*

*Il sottoscritto si ritiene dunque in diritto di non uniformarsi al decreto 10 settembre a.c. N. 2733 anzi di dichiarare inoperosa e senza effetti la rilevazione e la stima 25 e 27 Agosto a.c. perché neppure questa di competenza di quest'Inclito Municipio.*

*Che se poi si volesse riguardare questa commissione come un tentativo di accomodamento colla mediazione del Capo del Comune, in tale caso vorrà quest'Inclito Municipio prendere per notizia la dichiarazione del sottoscritto = .*

*= che egli non intende di soddisfare in via amichevole le sognate pretese dei consorti nominati nel decreto suddetto = e rimetterli alla via giudiziale.*

*Rudolfo Conte Attems*

*Il 1° marzo 1867, stanchi di attendere gli indennizzi ad essi spettanti, i proprietari dei fondi danneggiati promossero una azione di pignoramento di beni nei confronti del conte Attems:*

*All'Inclito Municipio  
Gorizia*

*Urgente istanza di Giovanni Carra-  
ra e Consorti*

*contro  
il Signor Rodolfo Conte Attems ar-  
rendatore della caccia di Rosenthal  
e Staragora*

*Per l'esecuzione entro implorata, da intimarsi al Signor Conte Rodolfo Attems.*

*Inclito Municipio!*

*Con decreto di quest'Inclito Municipio dd. 10 settembre 1866 N 2733 sub a venne riconosciuto e liquidato il danno arrecato dalla selvaggina e sofferto dagli umili sottoscritti nelle proprie campagne ed in pari tempo venne a ciascuno dei sottoscritti aggiudicata la somma indicata nel suddodato decreto ed ordinato pure al Sig. Rodolfo Conte Attems, arrendatore della caccia di pagare entro giorni 8 ai sottoscritti danneggiati possessori di fondi gl'importi liquidati ed aggiudicati a ciascuno formanti la somma complessiva di fiorini 59:08 v.a.*

*Essendo abbondantemente trascorso il suddetto termine assegnato al Signor Conte Attems, arrendatore della caccia senzaché il medesimo si fosse dato la benché minima cura di soddisfare questo suo debito e non intendendo il medesimo di pagare quanto per legge ed in diritto spetta ai poveri danneggiati, così sono costretti i sottoscritti di presentarsi a quest'inclito Municipio e di fare di vota istanza.*

*Affinché si compiaccia accordare in confronto del suddetto signor debitore Rodolfo Conte Attems l'appignoramento mobiliare sin alla concorrenza della suddetta somma di fior.59:08 v.a. e spese esecutive ed ordinare con tutta sollecitudine l'effettuazione del medesimo.*

*Gorizia il 1mo marzo 1867*

*Stefan Visin*

*x Giacomo Carrara*

*x Biaggio di Lorenzo Riavitz*

*x Biaggio del fu Matteo Vuk*

*x Giuseppe Culot qm Antonio*

*... Codermatz*

*x Stefano del fu Tommaso Zey*

*x Giovanni qm. Matteo Carrara*

*x Giovanni Zusig qm. Antonio*

*x Andrea fu Tommaso Furlan*

*x Michele di Antonio Zei*

*x Antonio Corsig fu Stefano*

*x Antonio Makuz fu Stefano*

*x Stefano fu Antonio Zuzig*

*x Giacomo fu Antonio Velicogna*

*x Andrea fu Francesco Vecchiet*

*x Biaggio Zian di Antonio*

*x Giovanni fu Giovanni Culot*

*x Giuseppe fu Giuseppe Nardin*

*x Andrea Culot qm Giovanni*

*x Valentino Cumar fu Andrea*

*x Giuseppe Zuzig fu Giorgio*

*x Giovanni Marvin fu Valentino*

*tutti illetterati fecero la croce di propria mano, e furono firmati da me Antonio Susinig test.o ai segni di croce.*

*Antonio Pletner Testemonio*

*Come sopra.*

Non conosciamo l'esito dell'istanza di pignoramento dei beni del conte Rodolfo Attems, avanzata dai proprietari dei fondi danneggiati dalla selvaggina di Staragora e Valdirose. In ogni caso, qualunque sia stato l'esito della vertenza, dai documenti che precedono emerge con tutta chiarezza il fatto che l'uccisione dei caprioli si poneva (così come, in casi analoghi, potrebbe porsi ancor oggi) come una operazione obbligata e necessaria.

## **La legislazione venatoria dal 1848 al 1911**

Ricerche compiute presso l'Archivio Storico Provinciale di Gorizia hanno portato all'individuazione delle seguenti leggi ed ordinanze sulla caccia per l'arco di tempo compreso fra il 1848 ed il 1911.

1.- Kaiserliches Patent vom 7. März 1849; wirksam für diejenigen Kronländer, für welche das Patent vom 7. September 1848 erstossen ist; wodurch die Ausübung der Jagdgerichtsbarkeit geregelt wird.

Si tratta di una legge comprendente 15 paragrafi e portante la firma dell'imperatore Francesco Giuseppe. Essa fu pubblicata sull'Allgemeines Reichs-Gesetz-und Regierungsblatt für Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1849. (Aus der kaiserlich = königlichen = und Staatsdruckerei, Wien, 1850). G. Benasso ha pubblicato (bibl.17) la versione italiana di questa «Patente Sovrana».

2.- Verordnung des Ministeriums des Innern vom 15. Dezember 1852;

wirksam für die Kronländer Oesterreich unter und ob der Enns, Salzburg, Tirol, Steiermark, Krain, Kärnthen, Görz und Gradiska mit Istrien, Triest, Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien und Lodomerien, Krakau und Bukowina; in Betreff des Ausübung des Jagdrechtes.

Si tratta di un'ordinanza comprendente 18 paragrafi e firmata «Bach». Essa venne pubblicata sull'A.R.G. und Regierungsblatt für Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1852. (Aus kaiserlich = königlichen = und Staatsdruckerei, Wien, 1852)

3.- Legge A.del 30 Aprile 1870 (in lingua italiana) concernente la tutela degli uccelli utili all'agricoltura, valevole per la principesca Contea di Gorizia e Gradisca. Emessa a Schönbrunn il 30 aprile 1870 e firmata dall'imperatore Francesco Giuseppe, il quale (nel preambolo) così si esprime: Coll'adesione della Dieta provinciale della Mia principesca Contea di Gorizia e Gradisca, trovo di ordinare quanto segue ... (omissis). Si tratta di 18 paragrafi e 3 appendici finali, A, B, C, riguardanti rispettivamente gli uccelli nocivi, gli uccelli che si nutrono in parte di insetti e quelli che, oltre che di insetti, si nutrono di topi e di altri animali nocivi all'agricoltura.

È significativo notare che nelle tre Appendici alla legge, gli uccelli vengono indicati non solo coi loro nomi italiani (e latini) ma anche friulani.

Una più completa elencazione di nomi friulani di uccelli ci viene invece fornita dalla susseguente Legge 11 settembre 1892.

4.- Legge 11 settembre 1892 (in lingua italiana); valevole per la Principesca Contea di Gorizia e Gradisca, e concernente la tutela degli uccelli utili all'agricoltura. La legge, firmata dall'imperatore Francesco Giuseppe, consta di 14 paragrafi e 3 Appendici. Precisamente:

l'Appendice A, riguarda gli uccelli assolutamente nocivi dei quali riporta anche i nomi in friulano;

l'Appendice B, riguarda gli uccelli utili, con i loro nomi friulani;

## Legge dell' 11 Settembre 1892.

*relativa per la Principessa Contessa di Gorizia e Gradisca, concernente la tutela degli uccelli utili all'agricoltura.*

Coll'adesione della Dieta provinciale della Mia Principessa Contessa di Gorizia e Gradisca fu ordinato quanto segue:

## § 1.

Gli uccelli utili indicati nell'appendice B non possono esser ne presi, ne uccisi, ne offerti in vendita ai mercati, ne somministrati nelle locande.

E però permesso di tenere in casa singoli uccelli canori.

È proibito di distruggere i nidi, come pure di levare le uova ed i pulcini di tutti gli uccelli selvatici, eccettuato lo specie dannose indicate nell'appendice A.

## § 2.

Gli uccelli, che non appartengono ne a quelli da tutelarsi assolutamente, ne ai nocivi (Appendice C) non potranno esser ne presi, ne uccisi, ne offerti in vendita nell'epoca dal 1. febbraio sino al 31 agosto (tempo della covatura).

(omissis)

## § 14

Dell'esecuzione della presente legge sono incaricati il Mio Ministro dell'Agricoltura, nonché i Miei Ministri dell'Interno e dell'Istruzione.

SCHONBRUNN, li 11 Settembre 1892.

Francesco Giuseppe m. p.

Taaffe m. p.

Falkenhayn m. p.

Gautsch m. p.

## Appendice A.

Uccelli assolutamente nocivi.

Le specie di aquile . . . . .	Aquila L.
Il Falcone ( <i>Pojane, Falcoz o Falcutt</i> ) . . . . .	Falco peregrinus L.
Il Falco laniero . . . . .	lanarius L.
Il Lodolajo . . . . .	subluteo L.
Lo Smeriglio . . . . .	aesalon L.
Il Nibbio reale ( <i>Pojare</i> ) . . . . .	Falco naivus L.
" " nero ( <i>Pojano</i> ) . . . . .	" ater L.
L'Astore ( <i>Falcoz o Falcutt</i> ) . . . . .	palumbarius L.
Lo Sparviere ( <i>Falcoz o Falcutt</i> ) . . . . .	nisus L.
Le Allanelle ed il Falco di palude ( <i>Falcoz di palud</i> ) . . . . .	Circus Læc.
Il Gufo reale ( <i>Barbezuan grand</i> ) . . . . .	Strix bubo L.
L'Averla maggiore ( <i>Giarle zimble</i> ) . . . . .	Lanius excubitor L.
" " cenerina ( <i>Giarle zimble pizule</i> ) . . . . .	" minor Gm.
La Gazza ( <i>Cheche</i> ) . . . . .	Corvus pica L.
Il Corvo imperiale ( <i>Coriatt</i> ) . . . . .	" corax L.
La Cornacchia nera ( <i>Zore o Core</i> ) . . . . .	" corone L.
" " bigia ( <i>Zore grise</i> ) . . . . .	" cornix L.

## Appendice B.

Uccelli assolutamente utili.

Il Nottolone o Succiacapre ( <i>Böchass</i> ) . . . . .	Caprimulgus europaeus L.
Il Balestruccio ( <i>Rondin</i> ) . . . . .	Hirundinæ
La Rondine ( <i>Cisle o Rondineale</i> ) . . . . .	
Il Rondone ( <i>Rondona</i> ) . . . . .	Upupa epops L.
La Bubbola ( <i>Gialutt de bele creste</i> ) . . . . .	
I Picchi ( <i>Piccs</i> ) . . . . .	Picus L.
Il Torcicollo ( <i>Farmiar o Cuell stuart</i> ) . . . . .	Yunx torquilla L.
Il Cuculo ( <i>Cuce</i> ) . . . . .	Cuculus canorus L.

Il Rampichino ( <i>Rampighin</i> ) . . . . .	Certhia familiaris L.
Il Muratore ( <i>C'na o Piccot cenerin</i> ) . . . . .	Sitta europaea L.
Il Re di macchia o Scricciolo ( <i>Farite</i> ) . . . . .	Troglodytes parvulus L.
Il Rosignolo ( <i>Rusignol</i> ) . . . . .	Sylvia luscinia L.
" " maggiore . . . . .	" philomela Bechst.
La Capinera ( <i>Caponeri</i> ) . . . . .	" atricapilla L.
La Sterpazzola ( <i>Chocarute</i> ) . . . . .	" cinerea Lath.
Il Beccafico ( <i>Beccafic o Moratule</i> ) . . . . .	hortensis L.
La Bigia striata ( <i>Moratule blaucone</i> ) . . . . .	nisoria Bechst.
Il Codiroso ( <i>Codiross</i> ) . . . . .	phoeniceus L.
" " spazzacamino ( <i>Codiaross</i> ) . . . . .	tirhys Scop.
Il Pettiroso ( <i>Pettaross</i> ) . . . . .	rufecula L.
Il Pett azzurro ( <i>Pettaross turchin</i> ) . . . . .	suecica L.
La Salsajola olivastra . . . . .	fluviatilis M. W.
Il Forapaglie macchiettato . . . . .	locustella Lath.
Il Pagliuolo . . . . .	aquatica Lath.
Il Beccafico di palude . . . . .	Sylvia arundinacea Lath.
La Bigiarella ( <i>Moratule</i> ) . . . . .	curruca Lath.
Il Beccafico canapino ( <i>Moratule</i> ) . . . . .	hypoleis L.
Il Lui verde ( <i>Cui-can Reppin o Utt</i> ) . . . . .	solatrix Bechst.
" " grosso ( <i>Papemoschin, Re di cise o Paludu</i> ) . . . . .	trochilus L.
Il Fioraneco ( <i>Papemoschin, Reppin o Stein</i> ) . . . . .	Regulus ignicapillus et flavicapillus.

Il Culbianco ( <i>Culbi</i> ) . . . . .	Saxicola Bechst.
Lo Straccone ( <i>Grisutt</i> ) . . . . .	
Il Saltimpallo ( <i>Crisutt o Porcharutt</i> ) . . . . .	Accentor modularis L.
La Monachella colla gola nera ( <i>Favrett</i> ) . . . . .	
La Passera scopajola ( <i>Passere charandiu</i> ) . . . . .	Parus L.
La Cincia col ciuffo . . . . .	
La Cincia colona ( <i>Voh di bô</i> ) . . . . .	Anthus campestris Bechst.
Il Bassettino ( <i>Mulinarie</i> ) . . . . .	
Il Fiaschettone ( <i>Mulinarie</i> ) . . . . .	Motacilla L.
La Cinciallegra ( <i>Parussole</i> ) . . . . .	
La Cinciarella ( <i>Munne</i> ) . . . . .	Onolus galbula L.
La Cinciallegra mora . . . . .	
La Cincia bigia . . . . .	Musciapa L.
Lo Spioncello ( <i>Utati</i> ) . . . . .	
Il Pispolone ( <i>Dordine</i> ) . . . . .	Muscicapa L.
Il Calandro ( <i>Calandré</i> ) . . . . .	
La Ballerina ( <i>Bandule o Pastorele bianche</i> ) . . . . .	Muscicapa L.
La Ballerina gialla ( <i>Armentarisse o Pastorele grise</i> ) . . . . .	
La Cutrettola gialla ( <i>Pastorele zale o Bandule zale</i> ) . . . . .	Muscicapa L.
Il Rigogolo ( <i>Lui o Papicig</i> ) . . . . .	
La Balia nera . . . . .	Muscicapa L.
Il Pighamosche ( <i>Schasseulis</i> ) . . . . .	
La Balia ( <i>Favrett-papemoschia</i> ) . . . . .	Muscicapa L.
Il Pighamosche pettiroso . . . . .	

## Appendice C.

Uccelli relativamente utili.

La Pojana ( <i>Pojane</i> ) . . . . .	Falco bur-o L.
La Pojana calzata . . . . .	" logopus L.
Il Ghoppio ( <i>Pulavon</i> ) . . . . .	" tranculus L.
Il Falco pecchiaiuolo . . . . .	Falco apivorus L.
Il Barbaglianti ( <i>Barbezuan o Cate</i> ) . . . . .	Strix L.
L'Allocco ( <i>Allocc</i> ) . . . . .	
La Civetta ( <i>Zoss o Cuss</i> ) . . . . .	Strix L.
Il Gufo comune ( <i>Barbezuan mezan</i> ) . . . . .	
Il Gufo di palude ( <i>Catus</i> ) . . . . .	Coracias garrula L.
L'Assiolo ( <i>Catus pizul</i> ) . . . . .	
La Ghiandaia marina ( <i>Gioje marie</i> ) . . . . .	Turdus merula L.
Il Merlo ( <i>Micli, Merlot</i> ) . . . . .	" iliacus L.
Il Tordo sassello ( <i>Sgrizul o Dordel pizul</i> ) . . . . .	" cyanus L.
La Passera solitaria ( <i>Passar solitari</i> ) . . . . .	" saxatilis L.
Il Codirossone ( <i>Codiaross di montagna</i> ) . . . . .	" musicus L.
Il Tordo ( <i>Dordel</i> ) . . . . .	torquatus L.
Il Merlo col petto bianco ( <i>Micli di golane o blanc</i> ) . . . . .	

La Tordela ( <i>Dorde</i> ) . . . . .	<i>visivorus</i> L.
"    gazzina o Cesena ( <i>Zaucron</i> ) . . . . .	<i>palaris</i> L.
Il Corvo nero . . . . .	<i>Corvus trugilegus</i> L.
La Taccoia . . . . .	<i>monedula</i> L.
L'Averla piccola ( <i>Guarle fejane</i> ) . . . . .	<i>Lanius colurio</i> L.
Lo Stormo ( <i>Stornell</i> ) . . . . .	<i>Sturnus vulgaris</i> L.
La Ghiandaia ( <i>Giaje mate o Budasovik</i> ) . . . . .	<i>Garrulus glandarius</i> L.
La Nocciolaja ( <i>Franche nolis</i> ) . . . . .	<i>Nucifraga caryocatactes</i> L.
Il Frosone ( <i>Frisott o Sfrisott</i> ) . . . . .	<i>Coccothraustes vulgaris</i> Briss.
La Peppola ( <i>Montan</i> ) . . . . .	<i>Fringilla montifringilla</i> L.
Il Cardellino ( <i>Gardel o Gardelu</i> ) . . . . .	<i>carduelis</i> L.
Il Lucarino ( <i>Lujar</i> ) . . . . .	<i>spinus</i> L.
Il Verzellino ( <i>Svarzel o Verzelin</i> ) . . . . .	<i>serinus</i> L.
Il Verdone ( <i>Corant</i> ) . . . . .	<i>chloris</i> L.
Il Fanello ( <i>Faganel</i> ) . . . . .	<i>cannabina</i> L.
Il Sizerio ( <i>Szerzuli</i> ) . . . . .	<i>linaria</i> L.
La Passera ( <i>Passar o Passarott</i> ) . . . . .	<i>domestica</i> L.
"    "    mattugia ( <i>Passare picule o mejarob</i> ) . . . . .	<i>montana</i> L.

Il Fringuello ( <i>Franzell</i> ) . . . . .	<i>coelebs</i> L.
Lo Zigolo giallo ( <i>Smajard</i> ) . . . . .	
"    "    capinero ( <i>Re d'ortolan</i> ) . . . . .	
L'Ortolano ( <i>Ortolan</i> ) . . . . .	Emberizza L.
Lo Zigolo nero . . . . .	
Lo Zigolo mucciato ( <i>Cyp</i> ) . . . . .	
Lo Strillozzo ( <i>Pitas o Sbrnoli</i> ) . . . . .	
Il Migharino di palude ( <i>Civ</i> ) . . . . .	
Il Ciuffolotto ( <i>Svilott</i> ) . . . . .	<i>Loxia pyrrhula</i> L.
Il Crociere ( <i>Bece o Cros</i> ) . . . . .	<i>curvirostra</i> L.
La Cappallaccia ( <i>Lodul chapalute</i> ) . . . . .	
La Tottavilla ( <i>Calandrat</i> ) . . . . .	Alauda L.
La Calandra ( <i>Calandron</i> ) . . . . .	
La Lodola ( <i>Lodul</i> ) . . . . .	
La Pispola ( <i>Ute o Fiste</i> ) . . . . .	<i>Anthus pratensis</i> L.

l'Appendice C, riguarda gli uccelli relativamente utili, con i rispettivi nomi friulani.

La legge venne stampata a Trieste nell'anno 1893 nella tipografia del Lloyd Austriaco e pubblicata sul Bollettino delle Leggi ed Ordinanze per il Litorale austro-illirico.

5.- Legge 15 febbraio 1896 (in lingua italiana); è assai corposa e riguarda la caccia nella Principesca Contea di Gorizia e Gradisca. Venne emessa a Vienna e firmata dall'imperatore Francesco Giuseppe. Si compone di varie parti:

I — Del diritto di caccia e del suo esercizio

- A. Disposizioni generali (Paragrafi 1 - 9).
- B. Determinazione dei territori di caccia (Paragrafi 10-13).
- C. L'appalto delle cacce comunali (Paragrafi 14 - 26).
- D. Scioglimento dell'appalto di caccia eseguito d'ufficio (Paragrafi 27 - 30).
- E. Cambiamenti del possesso fondiario (Paragrafi 31 - 34).

II — Norme di polizia di caccia.

- A. Vigilanza di caccia (Paragrafi 35 - 36).
- B. Licenze di caccia (Paragrafi 37 - 43).
- C. Prescrizioni sulla tutela del selvaggiume (Paragrafi 44 - 51).
- D. Ulteriori prescrizioni di polizia di caccia (paragrafi 52 - 60).

III — Danni di caccia e del selvaggiume.

- A. Obbligo del risarcimento di danni (Paragrafi 61 - 70).
- B. Procedura (Paragrafi 71 - 79).
- C. Regolazione contrattuale dell'indennizzo (Paragrafo 80).

IV — Disposizioni generali circa le Autorità e la procedura fuori dei casi penali (Paragrafi 81-86).

V — Contravvenzioni e pene (Paragrafi 87 - 95).

6.- Ordinanza dell'I.R. Luogotenenza pel Litorale del 15 Settembre 1896 N.17771; valevole per la Contea di Gorizia e Gradisca, con la quale, in base all'approvazione impartita dall'I.R. Ministero dell'Agricoltura con dispaccio 20 luglio 1856 N. 6532 e dopo sentita la Giunta provinciale, vengono emanate disposizioni in riguardo alla licenza di caccia (Paragrafi 1 - 12). La firma è dell'i.r. Luogotenente Rinaldini. (Bollettino delle Leggi ed Ordinanze per il Litorale austro-illirico).

7.- Ordinanza dell'I.R. Luogotenenza pel Litorale del 15 settembre 1896; valevole per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca, con la quale, in base all'approvazione dell'I.R. Ministero dell'Agricoltura, seguita con dispensa 20 luglio 1896 N.6532, e sentita la Giunta provinciale, vengono emanate prescrizioni in riguardo ai periodi di riserva per la selvaggina.

Al paragrafo I, si parla di «Selvaggina a pelo» (Camoscio maschio e femmina, capriolo maschio e femmina e lepri);

Al paragrafo II, si parla di «Selvaggina a piuma».

L'Ordinanza porta la firma dell'I.R. Luogotenente Rinaldini.

8.- Ordinanza dell'I.R. Luogotenenza per il Litorale Austro-Illirico dd 21 aprile 1901 N. 9301; valevole per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca, con la quale, sentita la Giunta provinciale, in esecuzione del § 48 ed in base al § 49 della Legge sulla caccia del 15 febbraio 1896, B. L. P. N. 26, viene prescritto quanto segue: ... (omissis). Si tratta di nove paragrafi che stabiliscono che la selvaggina, se vivente o morta, deve essere coperta da una «polizza di provenienza» (o certificato di origine) tanto durante il trasporto, quanto sul mercato.

L'ordinanza è firmata dall'i.r. Luogotenente Goëss.

9.- Ordinanza dell'I.R. Luogotenenza pel Litorale dd. 17 maggio 1901 n. 11456; valevole per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca, con la quale - in base all'approvazione dell'I.R. Ministero dell'Agricoltura, seguito con dispaccio 30 marzo 1901 N. 7376 e sentita la Giunta Provinciale vengono in parte modificate le prescrizioni in riguardo ai periodi di riserva per la selvaggina, emanate con Ordinanza del 15 settembre 1896 N. 28 B.L.P.

MODULA  
della  
**POLIZZA DI PROVENIENZA**  
per la selvaggina presa ovvero uccisa

Contea principesca di Gorizia-Gradisca. Distretto politico di \_\_\_\_\_

Territorio di caccia, in cui la selvaggina è stata presa ovvero uccisa	Specie della selvaggina	Quantità della selvaggina	Giorno dell'uccisione

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_

(Firma dell'avente diritto di caccia  
ovvero del suo procuratore).

Il paragrafo 1 riguarda la selvaggina a pelo; il paragrafo 2, la selvaggina a piuma.

L'Ordinanza è firmata dal Luogotenente Goëss.

10.- Legge del 6 settembre 1910; valevole per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca e concernente la modificazione del primo capoverso del § 41 della Legge sulla caccia del 15 febbraio 1896; D.L.P. N. 20 (Articoli 1 e 2).

La legge, firmata dall'imperatore Francesco Giuseppe, venne emessa a Bad-Ischl.

11.- Legge del 7 gennaio 1911 concernente la tutela degli uccelli utili all'agricoltura; il preambolo recita: «con l'adesione della Dieta Provinciale della Mia Contea principesca di Gorizia e Gradisca». Consta di 27 paragrafi, venne emessa a Vienna e reca la firma dell'imperatore Francesco Giuseppe.

Giambattista Benasso (bibl.17) nella sua storia regionale della caccia ci fa conoscere l'esistenza di una «Ordinanza del Ministero dell'Interno e della Giustizia austriaco del 2 gennaio 1854» pubblicata nel Bollettino dell'Impero, puntata 1, N 4, «dispensata e spedita il 10 gennaio 1854» obbligatoria per i Dominî dell'Austria al di sotto dell'Enns, di Salisburgo, del Tirolo col Vorarlberg, della Stiria, Carinzia, di Gorizia, Gradisca coll'Istria, di Trieste, della Boemia, Moravia, Slesia, Gallizia e Lodomiria, di Cracovia e della Bucovina. L'Ordinanza concerne il «Giuramento per servizio di caccia a cui può ammettersi il personale di tutela forestale, e di sorveglianza delle cacce».

La «Formola di giuramento del guardiacaccia» è la seguente:

*«Giuro di sorvegliare e tutelare sempre con ogni possibile sollecitudine e fedeltà il diritto di caccia affidato alla mia vigilanza, di denunciare coscienziosamente senza alcun riguardo personale tutti coloro che cercano in qualsiasi modo di danneggiarlo o lo danneggiano effettivamente, di eseguir contro di loro pignoramento nel modo legale o di arrestarli, secondo il bisogno, di non*

*Periodi di riserva per la selvaggina.*

I. Per la selvaggina a pelo.

---



---



---

II. Per il volatile.

---



---



---

Ordinanza luog.le \_\_\_\_\_ B. L. P. N.

N. di Reg. \_\_\_\_\_

Spazio per apporre la marca di S. M. I.

**Licenza di caccia,**  
valevole per la Contea principesca di Gorizia-Gradisca

Per il signor \_\_\_\_\_

dimorante in \_\_\_\_\_

per la durata di \_\_\_\_\_

(L. S.) \_\_\_\_\_

L'i. r. capitano distrettuale

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

(Data del rilascio)



*accusare o rendere sospetto falsamente alcun innocente, di prevenire possibilmente ogni danno e notificare e stimare secondo la mia migliore scienza e coscienza i danni cagionati e chiedervi rimedio nella via legale, di non sottrarmi giammai all'adempimento dei doveri che mi incombono, senza saputa e approvazione dei miei superiori e senza un impedimento inevitabile, e di rendere conto debitamente in ogni tempo dei beni che mi vengono affidati così Dio mi aiuti».*

Non pare siano in molti a sapere che, precorritrice di quelle odierne associazioni ambientaliste che si prefiggono la salvaguardia della fauna avicola, esisteva in Austria, già agli inizi di questo secolo, una «Lega per la protezione degli uccelli», la quale aveva saputo sposare egregiamente la doverosa e necessaria protezione dei pennuti con l'esercizio dell'attività venatoria.

A titolo di curiosità viene riprodotta in figura la tessera associativa, valida per l'anno 1903, di cui era titolare il signor Giovanni Cossàr (bisnonno del nostro concittadino dott. Giovanni Cossàr), allora abitante al n. 16 di via Vogel (pronuncia: Foghel) di Borgo San Rocco (oggi via Baiamonti). Al contempo viene anche fornita la riproduzione della «Licenza pel Porto d'Armi» a lui intestata nell'anno 1897.

## Conclusioni

La prima guerra mondiale, conclusasi nel 1918 con la sconfitta degli Imperi Centrali, creò un nuovo assetto fra gli Stati europei, determinando anche la fine della secolare monarchia asburgica e l'annessione al Regno d'Italia del territorio goriziano, compreso allora entro confini geografici delimitati, ad est, dallo spartiacque alpino.

Trasformata in provincia italiana, la Principesca Contea di Gorizia e Gradisca cessò di esistere come tale.

Non per questo cessò l'attività dei cacciatori goriziani che, ovviamente, venne regolata da nuove leggi.

Occorre però precisare che, per ra-



*Tessera d'iscrizione alla «Lega per la protezione degli uccelli» del sig. Giovanni Cossàr di Gorizia, valida per l'anno 1903 (Collezione dott. G. Cossàr, Gorizia).*

gioni legate alla necessità di adeguare gradatamente la legislazione civile austriaca a quella italiana, il governo di Roma fu indotto a mantenere temporaneamente in vigore nei territori annessi (le cosiddette Nuove Province), non solo il codice civile austriaco, ma (nella sua sostanza) anche la vecchia legislazione provinciale del 1896 riguardante la caccia. Tale situazione, protrattasi per vari anni, cessò definitivamente (per quanto concerne l'attività venatoria) il 1° agosto 1931 (Legge Acerbo) (bibl. 22 e 23).

Chiuso il glorioso capitolo legato alla Contea di Gorizia, per la storia della caccia isontina se ne aprì immediatamente uno nuovo. Tuttavia, dopo il 1947, in seguito alla spartizione della Provincia di Gorizia fra l'Italia e la Jugoslavia (oggi Slovenia), nelle due aree separate dal confine di Stato, la caccia venne regolata da leggi diverse. Solo più tardi (1981) una specifica «Convenzione italo-jugoslava sulla gestione venatoria» (bibl. 20) armonizzò l'esercizio della caccia nelle aree di confine.

In ogni caso, è dato attualmente di constatare che l'attività venatoria registra ovunque nuovi e più moderni orientamenti. Si tratta spesso di veri e propri mutamenti di pensiero che toccano le modalità e le finalità

stesse dell'attività venatoria, oggi più che mai condizionata da una civiltà in continua evoluzione.

## APPENDICE

Il ruolo di protettore dei cacciatori venne attribuito nel X secolo ad un santo di stirpe germanica. Si tratta di San Uberto, al quale fu applicata, o meglio trasposta, una precedente leggenda che fu invece propria di Sant'Eustachio, vissuto ben settecento anni prima.

Secondo l'antichissima leggenda, Eustachio (dichiarato santo dopo la sua conversione) deve identificarsi con il condottiero Placito (o Placido), vissuto nel II secolo d.C., «magister militum» al seguito dell'imperatore Traiano.

La leggenda vuole che Placito, recatosi un giorno a caccia, ebbe a trovarsi al cospetto di un gruppo di cervi, tra i quali ve ne era uno più imponente degli altri che andò ad arrampicarsi su una nuda parete di roccia. Placito, non senza sorpresa, vide fra le sue corna l'immagine di Gesù Cristo, mentre il cervo stesso, ispirato dal Signore, gli disse: «Placito perché mi dai la caccia? Sappi che io sono Cristo, il Figlio di Dio. Se tu vuoi, puoi credere in me e ricevere il battesimo». Detto ciò, il cervo sparì. Ebbene, una leggenda sorprendentemente, in tutto e per tutto analoga, è quella che ha per protagonista Sant'Uberto. Facendo astrazione dalle notizie sulle opere taumaturgiche di questo santo, storicamente ben poco si sa di Sant'Uberto. Fu ve-



*Tit. Bigioli inv. e dis.*

*Gio. Wenzel inc.*

*S. Eustachio Martire*

*L'apparizione del cervo a Sant'Eustachio (Da P. Domenico Cavalca) (Collezione dott. G. Cossar).*

scovo di Liegi, morì nel 727 e fu sepolto nel monastero di Andain nelle Ardenne, ma nulla di veramente preciso si conosce sulla vita ed ancor meno su una sua qualche attività di cacciatore, eccetto, ovviamente, ciò che concerne l'apparizione del cervo nella foresta, quale gli viene attribuita (bibl. 5).

In definitiva, pare proprio che la forte influenza esercitata dal mondo germanico e nord-europeo, abbia indotto i cacciatori a scegliersi un santo che non ha mai praticato la caccia! L'immagine del cervo con il crocifisso tra le corna è stata perfino sfruttata dal mondo economico tedesco, quale marchio commerciale per il liquore «Jägermeister».

**NOTE**

(1) Le scene rappresentate negli splendidi mosaici della villa Ercolea di Piazza Armerina (Sicilia) stanno a testimoniare come la «cerimonia religiosa» acuisse anche l'appetito.

(2) Al giorno d'oggi — ben diversamente da quanto accadeva nel 1656 — le autorità devono preoccuparsi dell'abolizione dell'uccellazione, piuttosto che di gestirla per proprio conto. Va detto, comunque, che questa attività, già da secoli, conta nel Friuli molti appassionati seguaci di ogni ceto sociale. Basterà, a tal proposito, ricordare i significativi versi che Pietro Zorutti (1792-1867) scrisse nel suo «Otubar»:

Passin i uciei  
e pre Michèl 'an ciape,

e io stoi a spietalu  
sot la Nape.

Nella sua visita ai parenti ed amici goriziani del 1841, Pietro Zorutti ebbe modo di ascendere quel colle della Castagnavizza, tanto prossimo a San Rocco, dove percependo l'atmosfera friulana che allora fortemente impregnava l'intera zona, non poté trattenersi dallo scrivere «Benedete Gurizze e chell Convent». Alludeva al convento sorto sulla cima del colle della Castagnavizza, proprio nel bel mezzo dell'antico bosco oggetto del noto privilegio di caccia concesso, nel 1548, al conte Francesco della Torre. Si sa, infatti, che per volontà del conte Mattia, un discendente della nobile famiglia della Torre, nell'anno 1623 venne eretta in quel sito una chiesetta, che dal popolo fu chiamata la Cappella. Il nome servi poi a de-

## FESTE DI SETTEMBRE: 651

**LAVITA DI SANT' EUSTACHIO**  
E della suoi Compagni, scritta da  
Simone Metafraste, e da Sant'  
Antonino Arcivescovo di  
Firenza.

Alli 20. di Settembre.



Nel Libro de' Numeri si legge, che il Rè  
Balac Madianita, dubitando, che il  
Popolo d' Israel non andasse à fargli Guer-

nondimeno faceva opere, che in sè erano  
buone, perche egli era caritativo, pietoso,  
giusto, e fedele al suo Signore. Avvenne  
che Placido andando un giorno à caccia,  
vide un bel Cervo, e cominciò à sponar  
dietro il Cavallo: il Cervo si fermò in un  
certo luogo alto, & eminente; onde Placi-  
do avvicinandofegli, li parve di vedere, che  
il Cervo haveffe un Crocifisso frà le corna, e  
fenti una voce, che gli disse: Perche m'è  
perseguiti? Egli smontò subito da cavallo,  
& inginocchiato in terra disse: Chi sei tu Si-  
gnore, che mi parli: Rispose la voce. Io  
sono Giesù Christo Figliuolo di Dio, il  
quale feci dal Cielo in terra, e fui Crocifis-  
so per la salute degli Huomini, e risuscitai  
il terzo giorno. Replicò Placido, che cosa  
ti piace, che io faccia Signore, in che vuoi,  
che io ti serva? voglio (gli fu risposto) che  
tu ti battezzi con la tua Moglie, e tutta la  
tua Famiglia, che così troverai la vera via  
per andare al Cielo. Quando poi farai bat-  
tezzato, voglio che tu habbi pazienza, sop-  
porti volentieri molti travagli, che ti avver-

## 652 LEGGENDARIO DE' SANTI.

di una sua Possessione. Mà con tutto, che  
Eustachio si vedesse ridotto à tanta miseria,  
nondimeno si vidde sempre in lui un' animo  
generoso, e Christiano, per sopportare ogni  
cosa con pazienza. Dio lo provò come un'  
altro Giob, quando egli fu à quel punto, si  
ricordò di lui, e gli piacque di farlo ritorna-  
re al suo primo stato, perche essendo venu-  
to occasione all' Imperatore Traiano di fare  
una Guerra d' importanza, e considerando,  
che per tal' effetto bisognava una persona  
prattica, & esperta, si ricordò di Placido,  
e parvagli, che lui fusse al proposito. Lo  
fede cercare, & havendolo trovato, li die-  
de quel carico. Egli l' accettò, e mentre at-  
tendeva à far gente per quell' impresa, rico-  
nobbe li suoi figliuoli, Agapito, e Teopif-  
so, ch' erano nel suo Esercito, frà gli altri  
Soldati. Riconobbe ancora la Moglie, la  
quale in habito humile, e povero, serviva  
in casa d' un particolare, il quale alloggiava  
Forastieri. Non si potria dire quanta alle-  
grezza haveffe Eustachio, e quante grazie  
egli rendesse à Dio, per vederli libero di  
tanta miseria, & haver ritrovato la sua Mo-

e figliuoli, e poi gli fece dare il fuoco sotto;  
e con questo Martirio li Gloriosi Santi refe-  
ro l' anime à Dio. Fù aperto il buco, e li cor-  
pi loro furono ritrovati senza offesa alcuna,  
se non che erano morti, nè havevano abbruc-  
ciato pur un capello delle teste loro, il che  
causò molta meraviglia alli Pagani, e li Cat-  
tolici restorno molto edificati, e pigliorno  
quelli benedetti corpi, e gli seppellirono on-  
nervolmente. Il Martirio di questi Santi fù  
nel medesimo giorno, che la Chiesa celebra  
la Festa loro, cioè alli 20. di Settembre, l'  
Anno del Signore CXVIII. di Sant' Eusta-  
chio ne fà mentione la settima Sinodo Gene-  
rale. San Giovanni Damasceno, & il Meta-  
fraste: Niccforo Calisto racconta la sua Vita  
minutamente, & il Misterio del Cervo, e  
del Crocifisso. Oltre il detto di questo Au-  
tore, importa ancora assai per pruova di  
questo, la Pittura Univerfale di tutta la Chie-  
sa, perche questo Santo sempre si dipinge in-  
ginocchiato dinanzi ad un Cervo, che hà un  
Crocifisso frà le Corna, che fù quello, che  
gli parlò.

Stralcio dal «Leggendario dei Santi» contenente  
la descrizione della «Vita di Sant' Eustachio  
e della suoi Compagni, scritta da Simeone Me-  
tafraste e da Sant' Antonino Arcivescovo di  
Firenza (1389-1459)». (Collezione dott. G.  
Cossar, Gorizia).

signare l'intero convento, colà notevolmente  
sviluppatosi in prosieguo di tempo.

Ricordiamo infine che, nei tempi passati, la  
monotona etichetta di corte imponeva ai re cac-  
ciatori di uccidere «eternamente» fagiani, dai-  
ni e caprioli, anche se essi nel loro intimo in-  
viavano la più modesta, ma anche assai più en-  
tusiasmante, libera selvaggina. Ebbene, Carlo  
X re di Francia, morto in esilio a Gorizia e poi  
sepolto nel convento della Castagnavizza, es-  
presse parole di invidia al noto cacciatore e  
scrittore D'Houdetot quando questi, di ritor-  
no dalla caccia, gli disse di aver ucciso solamen-  
te una dozzina di beccaccini. «Io vi invidio —  
disse Carlo X — purtroppo i beccaccini non  
sono selvaggina da principi!» (bibl. 1).

(3) I fruitori dei beni comunali.

### BIBLIOGRAFIA

- (1) Ugolini Luigi: «Il regno di Diana. Storia  
della caccia» Ed. SEI, Torino, 1954
- (2) Folium Periodicum Archidioeceseos Go-  
ritiensis, Vol. II, N. 7, Luglio 1877, p. 105. Ti-  
pografia Mailing, Gorizia
- (3) Caprin Giuseppe: «Pianure Friulane»;  
Edizioni Italo Svevo, ristampa 1981.
- (4) Pascoli Eno: «Acqua azzurra d'Isosno e  
sangue rosso d'Italia» Ediz. Cartolibreria Cen-  
trale, Gorizia, 1982.
- (5) «La caccia: dalla preistoria ai giorni no-  
stri».- Ediz. Mondadori, Milano, 1975.
- (6) Cossar Ranieri Mario: «Un privilegio go-  
riziano di caccia del 1548» con presentazione

dell'avv. dott. Giovanni Stecchina. - Tipogra-  
fia Paternolli, Gorizia, 1947.

- (7) Archivio Storico Provinciale Gorizia.-  
Stati Prov. - Sez. I, S-14, f. 219.
- (8) Archivio di Stato di Trieste, B. 2036.
- (9) Morelli Carlo: «Istoria della Contea di  
Gorizia», Vol. II. Ediz. a cura della Cassa di  
Risparmio di Gorizia, ristampa 1972.
- (10) «Costituzioni dell'Illustrissimo Conta-  
do di Gorizia, prodotte e confermate dal Ser-  
nissimo Principe Ferdinando, ecc. L'anno del  
Signore 1605». Udine, 1670, capitolo XXI.
- (11) Chiesa Walter: «Il Brodis di San Roc»  
- Bore San Roc, N. 1, 1989.
- (12) Spangher Luciano: «Il zir da l'Aisoviza».  
Ediz. Società Filologica Friulana, Udine 1974.

(13) Cossà Ranieri Mario: «Spunti storici della settecentesca Società di Diana» - La Porta Orientale (Rivista Giuliana di Storia Politica ed Arte), Gennaio - Marzo, 1945, Anno XV - n 1 - 3.

(14) Formentini Giuseppe Floreano: «Memorie goriziane fino all'anno 1853». Ediz. Leonardo Formentini, San Floriano (Gorizia), 1985.

(15) Archivio di Stato di Trieste, Consiglio Capitanale Gorizia (1791-1803), Busta n. 71, fasc. 200.

(16) Collezione Giovanni Cossà, Gorizia: Documenti dell'Archivio dei Conti Attems.

(17) Benasso Giambattista: «Appunti per una storia regionale della caccia, con un manoscritto inedito del XVI sec.» - Ed. Marini, Trieste, 1975.

(18) Strassoldo Nello: «Cenni sulla caccia in Friuli», estratto da «Sot la Nape», 39 (1987), n. 3.

(19) Lenardi Francesco: «Caccia ed uccellazione nel Friuli - Venezia Giulia» - 1973.

(20) CONI - Caccia: «Convenzione italo-jugoslava sulla gestione venatoria». Gorizia, Grafica Goriziana, 1981.

(21) «Il libro della caccia».- Ediz. Mondadori, Milano, 1967, vol. 1.

(22) Villani Rodolfo: «Commento pratico alle disposizioni venatorie delle Vecchie Province e raffronto colla legislazione della Venezia Giulia» - Estratto da Studi Goriziani, 1924.

(23) Locardi Luigi: «Particolari aspetti delle riserve di caccia nella Provincia di Gorizia», Studi Goriziani, vol. IX, 1933.

(24) Leggendaro de' Santi - Sant'Eustachio Martire, alli 20 di Settembre. (Collezione dott. Giovanni Cossà, Gorizia).

(25) Collezione dott. Giovanni Cossà, Gorizia.